

**/ SCHEMA DI / ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI  
ESAZIONE PEDAGGIO, DI ILLUMINAZIONE, DI GALLERIA, DI TELECOMUNICAZIONE ED ELETTRICI SULLE TRATTE  
AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE 1° TRONCO DI GENOVA DI AUTOSTRADAL PER L'ITALIA  
S.P.A. – CODICE APPALTO N. 08ACC/GE/2022 - CONTRATTO SAP N. ....**

Tra *Autostrade per l'Italia S.p.A.*, con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 Direzione 1° Tronco Genova, con sede in Piazzale della Camionale, 2 - 16149 Genova, pec [autostradeperlitaliad1genova@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitaliad1genova@pec.autostrade.it), nel seguito denominata "la Committente", e *[denominazione del fornitore]* - C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, con sede e domicilio legale in \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_, nel seguito denominata "la Contraente", congiuntamente intese anche come "le Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente atto si intende per:

**Committente:** Autostrade per l'Italia S.p.A., come sopra individuata;

**Contraente:** il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro;

**Accordo Quadro:** accordo tra la Committente e la Contraente in cui si definiscono le condizioni delle prestazioni rimandando a successivi Contratti Attuativi;

**Contratto Attuativo:** contratto che disciplina operativamente le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e che in ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già stabilito nell'Accordo Quadro stesso;

**Prestazioni oggetto di affidamento:** il complesso delle attività che la Contraente è chiamata ad eseguire in virtù delle previsioni dell'Accordo Quadro;

**Responsabile Tecnico:** l'Ing. \_\_\_\_\_ soggetto nominato dalla Committente e deputato al controllo della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro ed interfaccia nei confronti della Contraente per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato;

**Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE):** l'Ing. \_\_\_\_\_;

**Referente Tecnico:** il sig. \_\_\_\_\_ nominato dalla Contraente e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

**CONDIZIONI OPERATIVE**

L'importo sopra riportato si intende al netto di IVA.

L'importo dell'Accordo Quadro è comprensivo dei costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza pari ad Euro 533.752,56.

### **Art. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Costituisce oggetto del presente Accordo Quadro *il servizio di manutenzione degli impianti di esazione pedaggio, di illuminazione, di galleria, di telecomunicazione ed elettrici sulle tratte autostradali di competenza della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia S.p.A.*

La Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti del successivo articolo \_\_\_ "RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Con il presente Accordo Quadro il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione delle attività indicate in epigrafe. La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati al presente Accordo Quadro, così come modificati e/o integrati dall'offerta presentata dall'Appaltatore.

### **Art. 2 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo del presente Accordo Quadro è pari ad Euro .....

Il ribasso offerto in sede di gara pari al \_\_\_% sarà applicato sui prezzi unitari, per la determinazione del corrispettivo delle singole prestazioni richieste alla Contraente.

Il valore previsto, come sopra indicato, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dell'Accordo Quadro, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto alla Contraente onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto la Contraente accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione dell'Accordo Quadro non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dall'Accordo Quadro, la stessa Contraente non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

### **Art. 3 REFERENTI TECNICI E RESPONSABILE TECNICO DELL'ACCORDO QUADRO**

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale dei propri referenti tecnici (il Responsabile Amministrativo dell'Accordo Quadro e il Responsabile Operativo dell'Accordo Quadro), nonché trasmettere il

curriculum vitae degli stessi, il riferimento telefonico e di pec; questi dovranno essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dovranno essere sempre reperibili ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. Il Responsabile Operativo dell'Accordo Quadro indicato dalla Contraente è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dei contratti attuativi, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Tecnico dell'Accordo Quadro della Committente, quale soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti della Contraente per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato, è indicato fin d'ora nella persona dell'Ing. Christian SPANÒ.

Il Responsabile Tecnico e i Referenti Tecnici costituiranno il punto di contatto per l'altra parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 (sette) giorni all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A/R o pec.

Resta pertanto inteso e convenuto che i Referenti Tecnici e il Responsabile Tecnico rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere indirizzate a tali Referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

#### **Art. 4 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

La Contraente è tenuta ad eseguire le prestazioni in oggetto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Contratto Attuativo di riferimento, nel Capitolato Tecnico e nell'offerta della Contraente e saranno ordinate/i mediante singoli Contratti Attuativi stipulati nell'arco temporale di cui all'articolo \_\_ "TERMINI DI CONSEGNA" e nel rispetto dei termini di esecuzione indicati nei vari ed eventuali Contratti Attuativi.

La stipula dei Contratti Attuativi potrà essere richiesta dalla Committente nel caso in cui, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, necessiti delle prestazioni in oggetto.

In tal caso la Committente invierà alla Contraente una proposta di Contratto Attuativo.

Il Legale Rappresentante della Contraente dovrà sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati.

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della predetta documentazione debitamente sottoscritta dalla Contraente.

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dalla Contraente ed inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione.

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo, riporterà:

- il numero di protocollo del presente Accordo Quadro;

- il nominativo del Responsabile Tecnico dell'Accordo Quadro, fatta salva l'indicazione di eventuali assistenti;
- l'oggetto della richiesta;
- il luogo di esecuzione;
- il termine di esecuzione;
- l'ammontare del corrispettivo;
- il progetto dell'intervento;
- eventuali verifiche di conformità in corso di esecuzione;
- eventuali ulteriori pattuizioni di dettaglio rispetto alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, anche se non esplicitamente menzionate.

Si sottolinea l'importanza che i numeri di protocollo dei contratti attuativi vengano indicati sia nella fattura sia negli eventuali documenti di accompagnamento delle merci.

La Contraente nel corso dell'Accordo Quadro si impegna:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la conclusione dell'Accordo Quadro;
- a sottoscrivere i relativi Contratti Attuativi emessi dal Committente e a dare esecuzione alle prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nella documentazione allegata;
- a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione alla conclusione del presente Accordo Quadro, con l'obbligo, dunque, di comunicare alla Committente entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

In caso di discordanza tra le disposizioni contenute all'interno dei contratti attuativi e l'Accordo Quadro, dovranno ritenersi vincolanti le disposizioni richiamate all'interno di quest'ultimo documento e nei suoi allegati.

#### **Art. 5 MODALITÀ ESECUTIVE**

Le modalità di esecuzione delle prestazioni saranno disciplinate nei singoli Contratti Attuativi, qualora emessi dalla Committente, e seguiranno quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

Nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, con i termini "giorno", "giorni" o "gg" si intendono giorni naturali e consecutivi, laddove non espressamente indicato altrimenti.

La Contraente si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.

La Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al Responsabile Tecnico, a mezzo pec,

immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

La Contraente si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra la Contraente ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

La Contraente rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

La Contraente si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi. I servizi oggetto del presente Accordo Quadro saranno svolti in autonomia organizzativa e gestionale dalla Contraente per la durata indicata.

La Contraente è tenuta nei confronti della Committente ad una obbligazione di risultato, intesa come esatta e puntuale esecuzione del servizio appaltato.

Le parti si danno reciprocamente atto che la compiuta definizione del servizio appaltato è stata oggetto di analisi congiunta, sulla base delle informazioni e dei dati messi a disposizione dalla Committente relativamente alle proprie necessità ed ai propri obiettivi connessi alla prestazione del servizio medesimo, fermo restando che:

- la Contraente, sulla base delle informazioni e dati a sua disposizione e sulla base delle verifiche condotte in loco, dichiara di essere esaurientemente ed adeguatamente informata sulle attività da svolgere e su tutti gli altri elementi necessari per mettere in opera il servizio stesso, rispondendo alle aspettative della Committente anche sotto il profilo qualitativo;
- resta di esclusiva competenza e responsabilità della Contraente la realizzazione del servizio appaltato.

Con almeno tre giorni in anticipo rispetto all'inizio dei lavori di posa in opera la Contraente è tenuta a fissare un incontro con il personale dell'ufficio competente della Committente per poter definire con esattezza i dettagli operativi e le relative tempistiche.

Le attività, il cui specifico dettaglio sarà definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate, secondo le effettive necessità, su esplicita richiesta del Responsabile Tecnico dell'Accordo Quadro, il quale provvederà al coordinamento delle stesse.

L'affidamento delle singole attività avverrà unicamente tramite l'emissione di "Ordini di Lavoro" concordati e sottoscritti con la Contraente in cui saranno indicati a titolo esemplificativo: il dettaglio delle operazioni da eseguire/le attività da svolgere, le specifiche delle apparecchiature coinvolte, il luogo/i siti di intervento, la modalità ed il termine di esecuzione ed i prezzi unitari delle prestazioni, rilevandoli dall'elenco prezzi contrattuale.

Non saranno riconosciuti interventi non previsti nei citati "Ordini di Lavoro".

È facoltà della Committente procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Appaltatore di una pluralità di Contratti Attuativi e resta in capo all'Appaltatore l'onere della gestione contemporanea di più prestazioni garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e ai suoi allegati. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Appaltatore per la contemporaneità di più prestazioni.

Le prestazioni ricomprese all'interno di ciascun Contratto Attuativo potranno essere suscettibili di modifiche o variazioni disposte dalla Committente, in funzione di specifiche esigenze operative che dovessero riscontrarsi in corso d'opera, sempre nel rispetto della regolamentazione e dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro.

#### **Art. 6 TEMPISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Per "durata" dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il Committente può affidare le prestazioni che si rendono necessarie, definendo i termini di esecuzione delle attività affidate, con conseguente validità dell'Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.

L'Accordo Quadro si intenderà risolto alla scadenza temporale o all'esaurimento dell'importo di cui all'art. \_\_ "IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO", senza necessità di apposita comunicazione, fatti salvi i termini di ultimazione che saranno previsti nei singoli contratti attuativi.

Il tempo di esecuzione delle prestazioni sarà indicato nei relativi contratti attuativi.

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità del presente Accordo Quadro.

Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre il termine di validità del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti, e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto di affidamento, secondo quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara.

Detta estensione del termine di validità non darà alla Contraente alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

#### **Art. 7 OPZIONE**

La Contraente si impegna ad erogare il servizio in oggetto per ulteriori 12 (dodici) mesi in seguito a richiesta scritta da parte della Committente.

L'opzione potrà essere esercitata dalla Committente entro il termine di validità del presente Accordo Quadro, comprensivo di eventuali proroghe.

La Contraente si impegna ad erogare il servizio in oggetto agli stessi patti e condizioni di aggiudicazione, in seguito a richiesta scritta da parte della Committente, per il periodo necessario all'individuazione di altri Operatori Economici a garanzia della continuità del servizio affidato.

L'opzione potrà essere esercitata dalla Committente entro il termine di validità del futuro contratto, comprensivo di eventuali proroghe.

### **Art. 8 PENALI**

In caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi contrattualmente ad essa facenti capo, troveranno applicazione le penali previste all'art. 13 del Capitolato Tecnico cui si rinvia, nonché quelle previste nei singoli Contratti Attuativi e/o nei singoli "Ordinativi di Lavoro", fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali di cui sopra, saranno applicate fino ad un massimo del 10% del corrispettivo del singolo Contratto Attuativo emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La somma delle penali applicate nei diversi Contratti Attuativi non potrà superare il 10% del corrispettivo del presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata la percentuale anzidetta, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dei successivi articoli \_\_ "RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA" e \_\_ "RECESSO", ed affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni residue, in danno della Contraente inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte della Committente con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

Qualora l'eventuale credito della Contraente non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente potrà avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo residuo.

Nel caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalate dal Responsabile Tecnico del contratto la Contraente dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo \_\_ "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto quanto prescritto dal Responsabile Tecnico, la Committente si riserva di applicare alla Contraente una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

### **Art. 9 DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALLA CONTRAENTE**

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A., Direzione di Tronco Genova, Piazzale della Camionale, 2 - CAP 16149 Genova, ovvero all'indirizzo PEC [autostradepertilialiadt1genova@pec.autostrade.it](mailto:autostradepertilialiadt1genova@pec.autostrade.it), all'attenzione del Responsabile Tecnico dell'Accordo Quadro.

CONTRAENTE: \_\_\_\_\_ all'attenzione del Sig. \_\_\_\_\_.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Atto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni della Committente alla Contraente si intendono conosciute dalla Contraente al momento della data di ricezione del documento stesso al domicilio indicato nel frontespizio della Contraente.

La lingua ufficiale dell'Accordo Quadro tra la Committente e la Contraente è l'italiano.

### **Art. 10 ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA CONTRAENTE**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada e/o nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra la Contraente, oltre ad essere tenuta al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui all'allegato "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia – Edizione Dicembre 2021" nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che la Contraente ritenga di impartire anche ad integrazione della suddetta normativa.

La Contraente si rende edotta che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell'esecutore in merito all'avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

La Contraente sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

La Contraente, in particolare, è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico. Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente Accordo Quadro.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di esclusiva competenza ed onere della Contraente.

Con riferimento a quanto sopra esposto, la Contraente si dichiara pertanto edotta sulle particolari condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull'organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Sono quindi ad esclusivo carico della Contraente e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo la Contraente ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale nonché quant'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell'esecutore:

- la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive. Potrà, altresì, essere ordinata l'interruzione o la sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc.;
- l'esecuzione degli interventi in tripli turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;
- l'installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;
- l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
- la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;
- il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai Lavori;
- l'obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente i seguenti dati:
  - preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell'utenza;
  - comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;
  - comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre l'attenzione della Contraente sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi

specifici attinenti all'attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i.). La Contraente deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui all'art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

#### **Art. 11 MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI**

La Contraente dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle attività da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisorie o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

La Contraente non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi le attività, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Sono, inoltre, a carico della Contraente gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di attività in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

La Contraente è tenuta in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

La Contraente è inoltre obbligata a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da ciò derivare.

La Contraente è altresì tenuta, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico della contraente tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione delle attività affidate.

Saranno altresì a completo carico della contraente tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

La Contraente con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara di aver ricevuto dalla Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del Accordo Quadro e la formazione per gli operatori, il supporto informatico contenente:

1. Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.);
2. Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia.

#### **Art. 12 SICUREZZA SUL LAVORO**

La Contraente, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

La Contraente è tenuta a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente è tenuta altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- d) informare immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attività, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni alla Contraente circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte della Contraente delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità della Contraente per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte della Contraente o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi.

Nei predetti casi la Contraente dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune. Si allega il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla Contraente e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento congiunta tra le Parti prima dell'inizio delle lavorazioni e dell'esecuzione del Contratto. Il PSC sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

### **Art. 13 PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI**

La Contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

La Contraente è tenuta altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta della Committente e fino a due anni successivi alla data della cessazione del Contratto:

- copia del documento unico di regolarità contributiva (Modello DURC) o dichiarazione sostitutiva.

La Contraente dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, presentando la relativa documentazione.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Committente è subordinato alla presentazione da parte della Contraente di tutta la documentazione richiesta nel presente articolo.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza della Contraente, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

La Contraente si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure

si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

La Contraente si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte della Contraente e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

#### **Art. 14 TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA**

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, la Contraente si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine la Contraente dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura – ovvero durante le attività svolte per conto della Committente - al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Accordo Quadro.

#### **Art. 15 RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI**

La Contraente sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.

Tutti i rifiuti le sostanze e i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutte le sostanze e i materiali in genere derivanti da attività svolte dalla Contraente e di cui la stessa intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese della Contraente, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di scarica/recupero aventi sia natura economica che amministrativa. La Contraente sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto, l'accertamento dei titoli abilitativi del trasportatore, dell'impianto di recupero o di smaltimento, i registri di carico e scarico, i formulari di identificazione del rifiuto per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

La Contraente provvederà altresì sotto la propria responsabilità a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per un'adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare per i rifiuti pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o quantitativi previsti dalla normativa vigente, l'effettuazione del deposito esclusivamente in zone non esposte al dilavamento, la prevenzione della contaminazione del suolo tramite deposito su aree pavimentate o comunque rese impermeabili, la prevenzione della contaminazione degli scarichi, la corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, l'assenza di miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, l'intervento tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o del Responsabile tecnico del contratto, sia effettuato per le attività di cui al presente Accordo Quadro, la Contraente a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

La Contraente, preliminarmente all'avvio delle attività, dovrà produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico della Contraente.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, la Contraente dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera affidata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

#### **Art. 16 GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITA' SVOLTA DALLA CONTRAENTE**

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro alla Contraente è riconosciuta piena autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell'attività stessa.

La Contraente sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta al "RTC".

Tutti i rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attività svolte dalla Contraente e di cui la stessa intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese della Contraente; ivi compresi gli oneri – sia di natura economica che amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica o recupero.

La Contraente, in relazione ed in conseguenza dell'attività svolta ed oggetto del presente Accordo Quadro, si qualificherà e sarà dunque considerata a tutti gli effetti quale "Produttore di rifiuti", provvedendo la stessa ad adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica.

A tale riguardo la Contraente dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo svolgimento delle attività connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente Accordo Quadro.

La Contraente sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma

non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto e delle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/Ue e regolamento 2017/997/UE).

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico della Contraente.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, la Contraente dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato un danno ambientale o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed al "RCT", al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dei servizi affidati e delle relative procedure operative ed amministrativa per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero. Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale pari allo 0,2% dell'importo totale dell'Accordo Quadro.

In caso di avvenuta violazione da parte della Contraente agli obblighi di legge sopra descritti, la Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

#### **Art. 17 GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITA' SVOLTA DA PARTE COMMITTENTE**

Per i rifiuti derivanti dalle attività svolte direttamente dalla Committente o per i quali la Committente si configura comunque come "Produttore del rifiuto", sono state o saranno predisposte opportune aree per il relativo deposito temporaneo.

Per tali rifiuti, la Contraente sarà chiamata, secondo le scadenze temporali previste dalla normativa o secondo il raggiunto limite quantitativo previsto dalla legge o secondo quanto indicato nel testo del presente Contratto, a prelevare i rifiuti e ad effettuare la richiesta attività di trasporto presso il luogo di conferimento in discarica, o ad effettuare il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di conferimento indicato per il loro recupero. Resta inteso che, in tali fattispecie, la Committente viene qualificata quale "Produttore del rifiuto".

Con l'accettazione del presente Accordo Quadro, la Contraente dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.

Altresì la Contraente dovrà, ai fini del trasporto e smaltimento dei rifiuti, osservare le disposizioni in vigore ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare, la Contraente dovrà:

- A) fornire alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto copia del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- B) fornire, prima dell'inizio del servizio, alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto, copia delle autorizzazioni atte al trasporto delle tipologie dei rifiuti oggetto del presente Contratto, nonché copia delle autorizzazioni relative agli impianti di destinazione individuati.
- C) Accompagnare ogni carico di rifiuti da formulario di identificazione conforme al decreto del Ministero dell'Ambiente 1 aprile 1998 n. 145.
- D) Trasmettere alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto, entro 10 gg. dallo smaltimento dei rifiuti, la quarta copia del formulario controfirmata anche dall'impianto di destinazione del rifiuto.
- E) Provvedere affinché le caratteristiche tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei contenitori da impiegare nell'espletamento del servizio corrispondano ai criteri individuati nelle leggi e regolamenti vigenti in materia.
- F) Rendersi attiva nel monitorare le scadenze delle autorizzazioni di trasporto degli impianti di destinazione utilizzati per il trattamento dei rifiuti ed inviare la nuova autorizzazione alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto.

Nel caso che leggi future dovessero modificare il sistema giuridico vigente in materia di smaltimento dei rifiuti la Contraente, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà responsabile dell'adeguamento delle procedure di smaltimento alle nuove norme, sollevando la Committente da qualunque responsabilità al riguardo. Altresì, la Contraente dovrà con immediatezza darne comunicazione alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale pari allo 0,2% dell'importo totale dell'Accordo Quadro.

In caso di avvenuta violazione da parte della Contraente agli obblighi di legge sopra descritti, la Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

#### **Art. 18 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Accordo Quadro e di legge. Al termine dell'esecuzione delle forniture/prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare le forniture/prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

La Contraente si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso la Contraente, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie del servizio.

La verifica di conformità non esonera la Contraente da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

#### **Art. 19 GARANZIA**

La Contraente garantisce quanto oggetto del presente Accordo Quadro, contro difetti imputabili al materiale o al montaggio, per un periodo di 24 mesi dalla data del verbale di favorevole verifica di conformità finale oppure dalla data di presa in consegna degli impianti.

In ottemperanza alla suddetta garanzia, la Contraente provvederà a rimettere in efficienza con immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.

In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, quest'ultimo sarà prolungato per le sole parti sostituite.

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico della Contraente.

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto alla Contraente per iscritto, non appena il guasto si manifesti. Qualora la Contraente non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la Committente, previo avviso a mezzo Raccomandata A.R. o pec, sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sulla Contraente.

#### **Art. 20 GARANZIA FIDEJUSSORIA**

La Contraente dovrà prestare, prima della formalizzazione del presente Accordo Quadro, una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell'importo totale dell'Accordo Quadro, **una copia della quale dovrà essere inviata al Responsabile Tecnico dell'Accordo Quadro.**

La garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta della Committente.

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per tale deposito.

La garanzia fidejussoria verrà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Contraente, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, o non esatto adempimento, delle obbligazioni stesse, comprese quelle a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali.

Pertanto, resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto dalla precedente clausola \_\_ "PENALI", avrà la facoltà di rivalersi sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle penali stesse.

Si precisa inoltre che la polizza fidejussoria dovrà essere contratta con una banca o con una primaria impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzione ai sensi del D. Lgs. n. 175/95 e s.m.i., che dovrà essere inviata in originale ad Autostrade per l'Italia S.p.A. - Ufficio Acquisti - Via Alberto Bergamini n. 50 - 00159 Roma

/ unitamente all'autentica notarile / e che verrà svincolata, previo benestare dell'ufficio competente della Committente, dopo 60 giorni dalla data del verbale di favorevole collaudo o del verbale di regolare esecuzione. La Contraente è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dei Contratti Attuativi emessi dal presente Accordo Quadro, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali dovuti o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo Risoluzione dell'Accordo Quadro - Clausola risolutiva Espressa.

#### **Art. 21 COPERTURE ASSICURATIVE**

La Contraente deve disporre, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi, e presentare **in copia al Responsabile Tecnico dell'Accordo Quadro** prima della formalizzazione del presente Accordo Quadro, apposta polizza assicurativa RCT/O, esplicitando nel novero dei terzi la Committente, con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00; suddetta copia deve essere comprensiva di frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni.

La polizza dovrà includere l'estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio di cose della Contraente o ad essa affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell'ambito della esecuzione dei lavori anche se presso terzi. Dovrà includere inoltre l'estensione dei danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori.

Dovrà essere altresì garantita la responsabilità derivante alla Contraente per fatto di eventuali subcontraenti.

In caso di mancata prestazione della polizza nel termine predetto la Committente, ai sensi dell'art. 1456 CC, avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro e, in tal caso, la Contraente sarà tenuta al rimborso di tutte le spese che occorreranno per procedere al nuovo affidamento oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni da interruzione o sospensione totale o parziale dell'attività con un limite di indennizzo non inferiore a Euro 100.000,00.

#### **Art. 22 PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE**

Autostrade per l'Italia sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dal Fornitore, su specifica ed espressa richiesta scritta di Autostrade per l'Italia, in esecuzione delle attività funzionali alla fornitura ad Autostrade per l'Italia di cui al presente Accordo Quadro e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di un'elaborazione originale di Autostrade per l'Italia e non siano riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dai Prodotti forniti dal Fornitore (di seguito i "Risultati"). Il Fornitore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di fabbricare Prodotti per la loro fornitura ad Autostrade per l'Italia.

Al fine di garantire ad Autostrade per l'Italia il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati il Fornitore si impegna a consegnare ad Autostrade per l'Italia ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che concerne i Risultati, codici sorgente esclusi, ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire ad Autostrade per l'Italia il loro pieno utilizzo. Il Fornitore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire ad Autostrade per l'Italia le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte di Autostrade per l'Italia e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione. Il Fornitore terrà comunque pienamente indenne Autostrade per l'Italia da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati rispetto ai quali Autostrade per l'Italia depositi domande di brevetto, salvo il fatto che Autostrade per l'Italia riconosce il diritto del personale del Fornitore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto.

In caso il Fornitore sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo Accordo Quadro di diritti di proprietà intellettuale ("Diritti"), tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, il Fornitore concede fin d'adesso ad Autostrade per l'Italia licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui al presente articolo, Autostrade per l'Italia potrà rivalersi sul Fornitore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso della durata dell'Accordo Quadro, di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

### **Art. 23 MANLEVA**

Il Fornitore garantisce, che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia che all'estero.

Conseguentemente il Fornitore si impegna a tenere sollevata ed indenne Autostrade per l'Italia, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

Al verificarsi di tali eventi, il Fornitore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti di Autostrade per l'Italia e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:

- a. tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dal Fornitore ad Autostrade per l'Italia;

b. Autostrade per l'Italia avvisi tempestivamente il Fornitore della contestazione ricevuta e lasci al Fornitore l'esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità del Fornitore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.

Fermo restando quanto precede, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile e non sarà tenuto a mantenere indenne Autostrade per l'Italia nel caso in cui la rivendicazione si basi su:

1. modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate da Autostrade per l'Italia o dal Fornitore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute da Autostrade per l'Italia;
2. una violazione di brevetti, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale o segreti di terzi connessa all'uso di software che Autostrada per l'Italia ha ricevuto da terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione del Fornitore;
3. una violazione relativa all'architettura di rete;
4. altri fatti imputabili in via esclusiva ad Autostrade per l'Italia;
5. altri fatti non imputabili al Fornitore.

#### **Art. 24 CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO e POLICY ANTICORRUZIONE**

La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini anticorruzione e rilasciate da controparte anteriormente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.

#### **Art. 25 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Committente può risolvere i singoli contratti attuativi per grave inadempimento da parte della Contraente, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- a) qualora siano applicate penali di cui al precedente articolo \_\_ “PENALI” del presente Accordo Quadro, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del singolo contratto attuativo;
- b) in caso di sospensione arbitraria della fornitura/servizio indicato nel contratto attuativo.

Sono dovuti dalla Contraente i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto attuativo, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate a terzi nonché gli eventuali importi di penali che la Contraente dovrà riconoscere al Committente per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito dalla Contraente in ragione delle attività eseguite sul contratto attuativo risolto o su altri contratti attuativi in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all’articolo \_\_ “GARANZIA FIDEJUSSORIA”.

### **Risoluzione dell’Accordo Quadro**

Il Committente può risolvere il presente Accordo Quadro per grave inadempimento della Contraente senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento, qualora siano applicate, relativamente ai contratti attuativi attivati, penali di cui al precedente articolo \_\_ “PENALI”, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del presente Accordo Quadro.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Committente si riserva di consentire l’ultimazione delle attività ancora in corso in virtù dei contratti attuativi già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti contratti attuativi già sottoscritti.

Sono dovuti dalla Contraente i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione dell’Accordo Quadro, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che la Contraente dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni. Per il risarcimento di tali danni, la Committente può trattenere la somma maturata a credito dalla Contraente in ragione delle prestazioni eseguite sul contratto attuativo risolto o su altri contratti attuativi in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria prestata dalla Contraente. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi alla Contraente con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti agli obblighi cedenti a carico della Contraente ai sensi dei seguenti articoli: “Modalità esecutive”, “Termini di consegna”, “Opzione”, “Cessione dell’Accordo Quadro”, “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, “Esecuzione in presenza di traffico”, “Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti”, “Residui da lavorazione – rifiuti”, “Gestione rifiuti da attività svolta dalla contraente”, “Gestione rifiuti da attività svolta da parte della Committente”, “Garanzia”, “Garanzia fidejussoria”, “Coperture assicurative”, “Codice Etico, Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione”, “Proprietà intellettuale ed industriale”, “Sicurezza Sul Lavoro”, “Subcontratti”, “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Certificato di verifica di conformità”.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi alla Contraente con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, la Contraente comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
- b) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) il caso in cui la Contraente non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro, nonché le previsioni del presente Accordo Quadro sub art. \_\_ "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI";
- d) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo \_\_ "SICUREZZA SUL LAVORO".

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per colpa della Contraente, la Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dalla Contraente, ponendo a carico di quest'ultima le spese ed i danni sopportati sarà legittimato ad escutere la garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo \_\_ "GARANZIA FIDEJUSSORIA", fatto salvo il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento della Contraente, la Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze della Contraente, fino a capienza, ovvero escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'articolo \_\_ "GARANZIA FIDEJUSSORIA". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto della Committente ad agire nei confronti della Contraente, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

La contraente, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro.

#### **Art. 26 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI**

La Contraente attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti di interesse (i.e. esempio l'appartenenza dell'affidatario alla Pubblica Amministrazione) ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

#### **Art. 27 INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

La Contraente, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività,

costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

*[da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri]*

#### **REGIME FISCALE**

Quanto oggetto del presente Accordo Quadro sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora la Contraente fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, la Contraente dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale della Contraente;
- attestazione che la Contraente versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza;
- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia.

#### **Art. 28 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri). É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.3.2 in cui inserire il numero del contratto attuativo;

Campo 2.1.2.2 in cui inserire il numero dell'ordine di acquisto/ordinativo di lavoro.

Il numero del contratto attuativo dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

La Contraente potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti, le cui condizioni sono riportate nella prima pagina del presente Accordo Quadro (60 gg. ricevimento fattura), saranno effettuati dalla Committente esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dalla Contraente, previa restituzione della copia dell'Accordo Quadro firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte dell'Unità competente della Committente.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse – Società di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori) e a [autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture non pervenute in modalità elettronica.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseSpA, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dalla Contraente.

Il Responsabile Tecnico del contratto ha la facoltà di vincolare i pagamenti alla presentazione da parte della Contraente di un DURC regolare.

#### **Art. 29 CESSIONE DEL CREDITO**

Resta convenuto che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Accordo Quadro sono regolate dall'art. 1264 del codice civile ed avranno efficacia solo previa notifica per iscritto da parte della Contraente (via posta o mezzo fax) al Responsabile Tecnico del Contratto, ed in assenza di qualsivoglia impedimento giuridico-legale (es: precedente cessione dello stesso credito).

#### **Art. 30 CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro non può essere ceduto a pena di nullità.

#### **Art. 31 PRIMARIA CLIENTELA**

La Contraente si impegna ad equiparare la Committente alla sua primaria clientela. Pertanto, a parità di termini e condizioni, i prezzi che la Contraente praticherà alla Committente non devono mai essere superiori ai prezzi praticati ad altri clienti per il medesimo prodotto o prodotti analoghi e/o di valore economico paragonabile. Qualora la Contraente, per ragioni di politica commerciale, si trovi nelle condizioni di dover offrire detti prodotti sul mercato italiano o estero a prezzi inferiori a quelli praticati alla Committente, dovrà preventivamente informarla per iscritto e concordare con la Committente stessa i nuovi termini del presente Accordo Quadro.

#### **Art. 32 QUALITA' E VENDOR RATING**

La Committente si riserva la facoltà di verificare la qualità di esecuzione delle prestazioni effettuate dalla Contraente e la loro conformità alle previsioni del presente Accordo Quadro con qualsiasi mezzo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'espletamento di visite ispettive effettuate con personale proprio o tramite professionisti incaricati dalla Committente.

I risultati che scaturiranno dall'elaborazione dei dati, relativi alla qualità ed alla puntualità di esecuzione, nonché all'efficacia della struttura amministrativa, commerciale e tecnica, potranno essere utilizzati per una valutazione della Contraente attraverso il sistema di Vendor Rating, con l'obiettivo di attuare le opportune azioni di miglioramento.

#### **Art. 33 NON ESCLUSIVA**

Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Accordo Quadro anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto alla Contraente alcunché oltre a quanto previsto nell'Accordo Quadro stesso.

#### **Art. 34 RECESSO**

La Committente si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo Quadro mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Contraente.

La Contraente avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni realizzate ed accettate, oltre al mancato utile predeterminato nella misura percentuale del 5 % calcolato sull'importo delle prestazioni non eseguite.

### **Art. 35 SUBCONTRATTO**

Resta convenuto che eventuali subcontratti stipulati dalla Contraente al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro dovranno essere soggetti ad autorizzazione scritta da parte della Committente.

Nel subcontratto dovranno espressamente essere indicati le attività da svolgere, la sede di esecuzione delle stesse ed il corrispettivo riconosciuto.

Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire all'Ufficio Acquisti di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Tale autorizzazione, laddove concessa, non ridurrà la piena e complessiva responsabilità della Contraente per le obbligazioni assunte con l'accettazione del presente Accordo Quadro, rimanendo quest'ultima unica e sola responsabile nei confronti della Committente che è esonerata da qualsiasi pretesa del subcontraente o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle attività del subcontraente.

Se durante l'esecuzione delle attività dovessero venire meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione e comunque la Committente accertasse l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subcontraente, al ricevimento della relativa comunicazione scritta la Contraente dovrà prendere immediate misure per la sospensione del subcontraente dalle attività.

Il venir meno di tale subcontratto non darà alcun diritto alla Contraente di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite ovvero la proroga della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

La richiesta di autorizzazione per il subcontratto dovrà essere inoltrata al Responsabile Tecnico del Contratto con sufficiente anticipo (almeno una settimana) e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- CCIAA della subcontraente;
- Subcontratto;
- DURC della subcontraente.

La Committente si riserva di condurre verifiche in merito alla documentazione inviata riservandosi di richiedere eventuali modifiche ed integrazioni qualora risultassero irregolarità e/o non conformità rispetto a quanto previsto per legge e/o dal presente Accordo Quadro, ovvero di rifiutare la richiesta qualora, nonostante le integrazioni inviate, permanessero le predette irregolarità e/o non conformità.

### **Art. 36 RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE**

Con l'accettazione del presente Accordo Quadro, la Committente resta completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo Quadro.

### **Art. 37 RISERVATEZZA**

La Contraente manterrà confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche messe a disposizione dalla Committente o di cui venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, salvo quanto già di pubblico dominio. L'obbligo di riservatezza vincola la Contraente per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili alla Contraente, ovvero nel caso in cui la Committente rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

La Contraente è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza innanzi descritti da parte dei propri dipendenti nonché di eventuali propri subcontraenti e dei dipendenti di questi ultimi.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la Contraente è tenuta a risarcire la Committente di tutti i danni che dovessero derivarne.

### **Art. 38 INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ACCORDO QUADRO**

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A., da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è ..... quale Responsabile della Direzione I Tronco Genova della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: [dpo@pec.autostrade.it](mailto:dpo@pec.autostrade.it), al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

. La Contraente ....., in persona di .....

### **Art. 39 FORO COMPETENTE**

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio o procedimento, che dovesse sorgere sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente rapporto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **CLAUSOLE CONCLUSIVE**

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente Accordo Quadro, la Contraente attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente è sottoscritta digitalmente dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il portale Acquisti HWTP all'interno della specifica sezione della gara di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, il Contraente, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall'apposita sezione del Portale HWTP la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente atto, questo ed i relativi allegati dovranno esser caricati nell'apposita sezione della gara di interesse del Portale HWTP entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

### ***/[in caso di contratto con fornitore estero]***

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.

La presente va inviata, debitamente firmata dal Legale Rappresentante della Contraente, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: [autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it) /

Si prega la Contraente di trattenere la copia del presente atto firmata dalla Committente.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. la Contraente approva specificamente le clausole di cui agli articoli: "Proprietà Intellettuale ed Industriale", "Penali", "Residui da lavorazione – rifiuti", "Gestione rifiuti da attività

svolta dalla contraente”, “Gestione rifiuti da attività svolta da parte della Committente”, “Garanzia Fidejussoria”, “Risoluzione dell’Accordo Quadro – Clausola risolutiva espressa”, “Cessione del Credito”, “Cessione dell’Accordo Quadro”, “Fatturazione e Pagamenti”, “Recesso”, “Responsabilità della Contraente”, “Riservatezza”, “Foro Competente”, “Invariabilità dei prezzi”, “Termini di consegna”, “Opzione”, “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Sicurezza sul lavoro”, “Certificato di verifica di conformità”.

***Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

### **ALLEGATI**

- Allegato **“A”** (Capitolato Speciale d’Appalto) e allegati:
  - Elenco ambienti confinanti;
  - Schema di autocertificazione per ambienti confinanti;
  - Piani di manutenzione e controllo;
  - Elenchi prezzi:
    - Elenco prezzi ESC;
    - Elenco prezzi manutenzione impianti;
    - Elenco prezzi manodopera;
    - Elenco prezzi sicurezza;
  - Specifiche tecniche materiali;
  - Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
  - Computo metrico estimativo sicurezza;
  - Disciplinare cantieri ed. dicembre 2021;
  - Linee Guida per la sicurezza dell’operatore su strada rev. 06\_15.01.2016.
- Allegato **“B”** (Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore);
- Allegato **“C”** (Garanzia fidejussoria);
- Allegato **“D”** (Polizza RCT/O);
- Allegato **“E”** (Schema di contratto attuativo);
- / Allegato **“\_\_”** (\_\_\_\_\_). /